

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1983

Procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere in conformità con la Convenzione di New York del 10 giugno 1958

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 19 gennaio 1968, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 21 febbraio 1968) è stata data « piena ed intera esecuzione » alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Per assicurare l'adempimento da parte italiana degli obblighi posti dalla Convenzione è stata pertanto adottata la formula dell'« ordine di esecuzione », ciò che avviene di regola rispetto a tutti i trattati stipulati dall'Italia. Si è così lasciato all'interprete il compito di ricostruire, sulla base delle norme vigenti in Italia e delle esigenze stabilite dalla Convenzione, il significato delle nuove norme inserite nell'ordinamento italiano.

Questo sistema di esecuzione non sempre

riesce a realizzare l'adempimento degli obblighi internazionali nella misura voluta. Uno dei motivi per i quali l'ordine di esecuzione può risultare inadeguato è costituito dalla necessità di una normativa di dettaglio per adempiere un obbligo posto da un trattato.

Come è stato messo in luce soprattutto in occasione di vari convegni di studio, tale circostanza si verifica a proposito dell'obbligo posto dall'articolo III della Convenzione di New York. Secondo questa disposizione, non debbono essere poste, per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere alle quali si applica la Convenzione, condizioni processuali sensibilmente più rigorose o spese processuali sensibilmente più elevate di quelle richieste per riconoscere o ren-

dere esecutivi lodi nazionali (*de conditions sensiblement plus rigoureuses ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales*).

Era stata prospettata la possibilità di utilizzare, anche per il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere, il procedimento stabilito dal codice di procedura civile per omologare i lodi nazionali, il quale, com'è noto, ha recentemente subito alcune rilevanti modifiche per effetto del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito in legge 9 febbraio 1983, n. 29; ciò richiederebbe, tuttavia, ulteriori importanti modifiche al procedimento e, poichè esse non sono esplicitamente stabilite e possono essere variamente configurate, non potrebbero non seguire gravi incertezze nella pratica.

Ed invero, per riconoscere le sentenze arbitrali straniere, non si può utilizzare altro che il procedimento di delibazione regolato dagli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile, procedimento questo che è certo sensibilmente più gravoso di quello seguito per omologare i lodi nazionali. Si prospetta quindi l'esigenza di prevedere un diverso procedimento che permetta di assicurare l'adempimento da parte italiana dell'obbligo stabilito dall'articolo III della Convenzione di New York.

Poichè l'esistenza di una varietà di procedimenti per riconoscere sentenze straniere potrebbe dare luogo nella pratica a qualche disorientamento, pare opportuno utilizzare come modello il procedimento regolato dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (legge 21 giugno 1971, n. 804). Questo procedimento opera attualmente per la maggior parte delle sentenze giudiziarie rese nei Paesi che sono membri originari della CEE. Esso si presta ad essere utilizzato per i lodi stranieri ai quali si applica la Convenzione di New York.

Per ragioni di chiarezza e semplicità, oltre che per la necessità di modificare talune formule della Convenzione di Bruxelles, non ci si può limitare ad enunciare il principio

che le regole poste dalla Convenzione di Bruxelles valgono anche per le sentenze arbitrali straniere alle quali si applica la Convenzione di New York; appare, invece, opportuno disciplinare il procedimento per riconoscere e rendere esecutive tali sentenze arbitrali straniere con una legge specifica, modellata sul procedimento regolato dalla richiamata Convenzione di Bruxelles, con taluni adattamenti.

L'articolo 1 del presente disegno di legge attribuisce alla corte d'appello, nella cui circoscrizione è situato il domicilio della parte contro la quale viene fatta valere la sentenza arbitrale, la competenza per il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere ai sensi della Convenzione di New York. Il procedimento è introdotto mediante ricorso, cui devono essere allegati i documenti indicati nell'articolo IV della suddetta Convenzione, e cioè l'originale autenticato della sentenza (o una copia con i requisiti di autenticità) e l'originale della convenzione arbitrale (o una copia con i requisiti di autenticità) e, in certi casi, anche una traduzione certificata conforme all'originale, se essi non sono redatti nella lingua italiana.

L'articolo 2 stabilisce che la corte d'appello provvede con decreto, senza contraddittorio fra le parti, e può rigettare l'istanza soltanto se accerta che l'oggetto della controversia non è compromettibile secondo la legge italiana ovvero che il riconoscimento della sentenza sarebbe contrario all'ordine pubblico.

Il decreto di riconoscimento deve essere comunicato al richiedente a cura della cancelleria (articolo 3).

Avverso il decreto che accoglie la domanda di riconoscimento, la parte contro la quale la sentenza è fatta valere può proporre opposizione entro trenta giorni dalla notifica della decisione. Essendosi instaurato in questa fase il contraddittorio, l'opponente può dedurre tutti i motivi che, per l'articolo V della Convenzione di New York, possono ostare al riconoscimento (articolo 4).

L'opposizione si propone con citazione davanti alla corte d'appello che ha emesso il decreto (articolo 5).

La dichiarazione di efficacia può essere sospesa se ricorre uno dei casi contemplati nell'articolo VI della Convenzione: se, cioè, è stato domandato l'annullamento o la sospensione della sentenza all'autorità competente del Paese nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza stessa è stata emessa (articolo 6). In pendenza del termine la parte che ha chiesto il riconoscimento della sentenza ha diritto di ottenere soltanto provvedimenti conservativi (articolo 7).

L'articolo 8 prevede poi l'ipotesi in cui la corte d'appello rigetti la domanda di riconoscimento: in tal caso l'istante può, mediante ricorso, proporre opposizione davanti alla stessa corte d'appello che ha esaminato il decreto. La corte fissa con decreto l'udien-

za di comparizione delle parti e il termine per la notifica del ricorso e del decreto alla parte contro la quale è richiesto il riconoscimento (articolo 9). Si instaura così il contraddittorio e pertanto, in armonia con quanto previsto nel precedente articolo 4, la parte che si oppone al riconoscimento può invocare tutti i motivi di cui all'articolo V della Convenzione.

Gli articoli 5 e 8 chiariscono che, secondo i principi generali, le sentenze emanate a seguito di opposizione possono essere impugnate con ricorso per Cassazione.

Infine con l'articolo 10, allo scopo di evitare incertezze interpretative, si precisa che resta fermo il contenuto dell'articolo IX della Convenzione adottata a Ginevra il 21 aprile 1961.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Chi vuol far valere in Italia una sentenza arbitrale straniera ai sensi della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958 e resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n. 62, deve proporre domanda mediante ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione ha il domicilio la parte contro la quale è chiesta la dichiarazione di efficacia della sentenza. Se la parte è domiciliata all'estero, la competenza è determinata dal luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati all'articolo IV della Convenzione di New York.

Art. 2.

La corte d'appello provvede con decreto.

La domanda può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo V, 2, della Convenzione di New York.

Art. 3.

Il decreto della corte d'appello è comunicato immediatamente al richiedente a cura del cancelliere.

Art. 4.

Se la dichiarazione di efficacia è concessa, la parte contro cui viene fatta valere la sentenza arbitrale può proporre opposizione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della decisione, per tutti i motivi enunciati nell'articolo V della Convenzione di New York.

Se la parte è domiciliata all'estero, il termine è di novanta giorni.

Art. 5.

L'opposizione è proposta con ricorso alla corte d'appello che ha emanato il decreto.

La sentenza resa sull'opposizione può essere impugnata con ricorso per Cassazione.

Art. 6.

Su istanza della parte che ha proposto l'opposizione, la dichiarazione di efficacia può essere sospesa ai sensi dell'articolo VI della Convenzione di New York.

Art. 7.

In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'articolo 4 e fino a quando non sia definito il giudizio, l'istante può ottenere soltanto provvedimenti conservativi.

Art. 8.

Se l'istanza per ottenere la dichiarazione di efficacia della sentenza arbitrale straniera viene respinta, l'istante può proporre opposizione con ricorso alla stessa corte d'appello che ha pronunciato il decreto, nei termini di cui all'articolo 4 con decorrenza dalla comunicazione di cui all'articolo 3

La parte contro la quale è chiesta la dichiarazione di efficacia della sentenza può far valere tutti i motivi enunciati nell'articolo V della Convenzione di New York.

La sentenza resa sull'opposizione può essere impugnata con ricorso per Cassazione.

Art. 9.

Nei casi di cui agli articoli 5 e 8 la corte d'appello fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sè e stabilisce altresì il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte.

Art. 10.

Nulla è innovato a quanto stabilito dall'articolo IX della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale adottata a Ginevra il 21 aprile 1961 e resa esecutiva con legge 10 maggio 1970, n. 418, in quanto applicabile.